

Roma, 26 agosto 2020

CIRCOLARE N. 8.422
Prot. n. 94.302/LAV/FISC

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi

LAVORO/NORMATIVA FISCALE – CORONAVIRUS – Decreto Legge Agosto – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia – D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 (G.U. n. 203 S.O. 30/L del 14 agosto 2020)

Informiamo che con decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 – allegato – il Governo ha emanato ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Di seguito una sintesi delle principali misure contenute nel testo in oggetto, divise per argomenti di maggiore interesse.

Autotrasporto (Art. 84)

Sono state stanziare risorse aggiuntive al Fondo autotrasporto per 5 milioni di euro destinate ad aumentare gli importi delle spese non documentate.

Misure a sostegno del lavoro

- **Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 1)**

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane, che possono essere incrementate di ulteriori 9 settimane, da fruire solo a condizione che sia stato già interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane.

Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel **periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.**

Si evidenzia che i periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020 cd. “Cura Italia” (*cf. Circolari ANITA n. 8.114 e 8.226*) che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove

autorizzati, alle prime 9 settimane (non sottoposti al pagamento del contributo addizionale, previsto per le ulteriori 9 settimane).

Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e non sono più gratuite per tutti i datori di lavoro. Le aziende che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori 9 settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il **contributo addizionale non è invece dovuto** dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Per poter accedere alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, l'Istituto applicherà l'aliquota più alta pari al 18%.

L'articolo in commento – al comma 5 – inoltre prevede che le domande di accesso ai trattamenti di integrazione devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto Legge (30 settembre 2020).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Decreto (30 settembre 2020), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

- **Esonero dal versamento dei contributi previdenziali:**

1. Per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3)
Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione sopra riportati (le nuove 18 settimane) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31**

dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nel citato periodo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Al datore di lavoro che beneficia dell'esonero contributivo in esame, si applica il divieto di licenziamento.

2. Per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel **limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero in esame è riconosciuto **anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato** successiva alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

- **Proroga contratti a termine (art. 8)**

Fino al 31 dicembre 2020, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a termine per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi), anche in assenza di causale e per una sola volta.

La norma in commento ha inoltre abrogato il comma che prevedeva la proroga automatica dei contratti a termine per un periodo pari alla durata della sospensione dell'attività lavorativa.

- **Proroga del blocco dei licenziamenti (art. 14)**

Confermato il blocco dei licenziamenti, previsto **fino al 31 dicembre 2020** con alcune eccezioni.

Il principio generale è che fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 1 del d.l. 104/2020 cd. "Agosto" ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsti dall'art. 3 dello stesso decreto legge continuano a non poter dare avvio a procedure di licenziamento collettivo.

Alle stesse condizioni è preclusa per i datori, a prescindere dal numero dei dipendenti, la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nonché la possibilità di avviare le procedure ex art. 7 della legge n. 604 del 1966.

Il **divieto** dei licenziamenti collettivi/individuali per motivo oggettivo **non si applica** nelle seguenti **ipotesi**:

- cessazione definitiva dell'attività d'impresa (o fallimento, senza esercizio provvisorio dell'attività né continuazione parziale mediante trasferimento di ramo d'azienda);
- nell'ipotesi, già prevista dal DL n.18/2020 cd. "Cura Italia", di cambio appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dall'appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dal CCNL o dal contratto di appalto;
- sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale che preveda incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscano al predetto accordo. Viene espressamente previsto che a questi lavoratori viene riconosciuta la prestazione della Naspi. L'accordo aziendale va stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'art. 14 si conclude riproponendo la norma che consente ai datori di lavoro che abbiano proceduto al recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo, di revocare il recesso e porre in Cassa Covid il lavoratore con ripristino del rapporto senza soluzione di continuità, né oneri e sanzioni per il datore.

- **Decontribuzione al Sud e in Umbria (art. 27)**

In tema di esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi INAIL) il DL introduce un'**agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno e in Umbria.**

È concessa, in una prima fase, solo per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2020, con l'obiettivo di renderla poi strutturale, e in ogni caso previa autorizzazione della Commissione Europea (nel rispetto delle condizioni del Temporary Framework sugli aiuti di Stato).

- **Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL (Art. 5)**

Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Misure Fiscali

- **Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97)**

I versamenti di imposte e contributi, sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in 4 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

- **Proroga secondo acconto ISA (Art. 98)**

Per i soggetti che esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, ISA, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

La proroga si applica anche ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto al periodo precedente.

- **Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (Art. 112)**

Per il periodo d'imposta 2020, è elevato ad euro 516,46 l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel rinviare alla lettura del documento allegato, inviamo i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -


- DL n. 104 del 14 agosto 2020 (G.U. n. 203 S.O. n. 30/L del 14.08.20)